

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 152

OGGETTO: PAC/POIn (Programma Operativo Interregionale) FESR 2007/2013 - “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”. Contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori di completamento inerenti il “Parco Archeologico Urbano della città Hipponion – Valentia – Interventi di conservazione, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla valorizzazione e fruibilità” nel Comune di Vibo Valentia.

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d’Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Lipira Santo, nato a Gangi (PA) il 22 marzo 1958 (codice fiscale LPR SNT 58C22 D907C), residente in Gangi (PA), via Antonio Jerone, n.

25, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della “Emmecci srl”, con sede legale in Gangi (PA), via Antonio Jerone, n. 25, (partita IVA 05648090826), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, in data 09 ottobre 2007, con il numero R.E.A. 268403, impresa mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con l’impresa mandante Damiga srl, con sede legale in Alcamo (TR), via Roberto Ruffilli, n. 1 (partita IVA 02379180819), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Trapani, in data 04 febbraio 2010, con il numero R.E.A. 165694.

Giusto atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura, Rep. n. 538 – Raccolta n. 424, autenticato nelle firme dalla dott.ssa Caterina Brucia, Notaio in Alcamo (TP), in data 18 settembre 2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani (TP), in data 19 settembre 2017 al n. 5476, che si allega al presente atto in formato digitale per formarne parte integrante e sostanziale.

Codesta Associazione, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che, a seguito di gara d’appalto, con contratto rep. n. 85 del 29 giugno 2015, registrato in Vibo Valentia il 29 giugno 2015 al n. 1707 serie 1T, i

lavori ed i servizi di progettazione esecutiva relativi alla realizzazione del “Parco Archeologico Urbano della città Hipponion – Valentia, sono stati affidati all’impresa Lande s.r.l., per l’importo di €. 1.914.772,71 (euro unmilionenovecentoquattordicimilasettecentosettantadue/71) oltre IVA sui lavori ed IVA e CNPAIA per le spese tecniche, così suddiviso:

- €. 1.798.613,90 (euro unmilionesettecentonovantottomilaseicentotredici/90) per lavori al netto del ribasso del 21,3569%;

- €. 58.982,32 (euro cinquantottomilanovecentoottantadue/32) per la progettazione esecutiva comprensiva di eventuali indagini geologiche e geotecniche, oltre a tutte le attività per l’ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta e quanto occorra per la cantierabilità dei lavori, al netto del ribasso del 21,3569%;

- che con nota riservata prot. n. 0101043 del 7 giugno 2016, trasmessa a questo Ente, in data 13 giugno 2016 ed acquisita al prot. n. 28123, l’Ufficio Territoriale del Governo, ha trasmesso l’informativa ostativa antimafia n. 98999, adottata in data 03 giugno 2016, ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della Lande S.r.l. Ingegneria ambientale, archeologia, restauro;

- che con nota prot. n. 28147 del 13 giugno 2016, è stata disposta l’immediata interruzione dei lavori, la predisposizione, da parte del Direttore dei Lavori, della contabilità delle lavorazioni eseguite fino al 13 giugno 2016 e la verifica della chiusura del cantiere secondo la normativa vigente in materia di sicurezza;

- che con determinazione dirigenziale n. 678 del 15 giugno 2016, si è stabilito di risolvere il contratto d’appalto rep. n. 85 del 29 giugno 2015 tra il

Comune di Vibo Valentia e la ditta Lande S.r.l. e di provvedere, con successivo e separato atto, all'approvazione del credito dell'Appaltatore per i lavori già eseguiti;

- che con determinazione dirigenziale n.1047 del 07 settembre 2017 sono stati approvati gli atti relativi al IV° SAL e V° SAL (stato di consistenza);

- che con nota prot. n. 38318 del 06 luglio 2017, è stata interpellata l'A.T.I. Emmecci s.r.l. (Capogruppo), Damiga s.r.l. (Mandante), seconda impresa classificata;

- che con nota, acquisita agli atti dell'Amministrazione Comunale al prot. n. 39697 del 14 settembre 2017, la suddetta impresa, ha manifestato l'interesse di eseguire i lavori alle medesime condizioni proposte dell'originaria aggiudicataria, con lo stesso ribasso del 21,3569%, offerto in sede di gara;

- che l'impresa Emmecci srl, capogruppo dell'ATI, si è avvalsa, per la partecipazione alla gara, dei requisiti dell'impresa ausiliaria individuale Cassaniti Anna Maria (codice fiscale: CSS NMR 60A55 G510I) – con sede in Palermo (PA), piazza Pietro Novelli, n. 8, (Partita IVA 04824760823), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, in data 03 marzo 2000, con il numero R.E.A. 219648; giusto contratto di avvalimento, stipulato, in data 18 luglio 2014, che si trova depositato agli atti del Comune;

- che la Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante ha trasmesso la documentazione relativa all'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di legge, posseduti dall'ATI Emmecci/Damiga, seconda aggiudicataria e dall'impresa ausiliaria individuale Cassaniti Anna Maria;

- che con determinazione dirigenziale n. 1094 del 18 settembre 2017, è stato

approvato il progetto di completamento, redatto dal Direttore dei Lavori e composto dagli elaborati tecnici integrativi, relativi alle lavorazioni rimaste incompiute e ancora da realizzare per completare e dare l'opera finita;

- che con la stessa determinazione del Settore 5 n. 1094 del 18 settembre 2017, i lavori di completamento relativi al "Parco Archeologico Urbano della città Hipponion – Valentia, sono stati affidati all'Appaltatore, per l'importo di €. 617.657,47 (euro seicentodiciassettemilaseicentocinquantasette/47), oltre €. 21.073,21 (euro ventunomilasettantatre/21) per oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10%;
- che la somma suddetta, finanziata con i fondi PAC/POIn Programma Operativo Interregionale FESR 2007/2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo", risulta registrata alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 2, Capitolo 23136, Bilancio 2017 (res. 2014);
- che con determinazione dirigenziale n.1181 del 09 ottobre 2017, si è preso atto che le due imprese costituenti l'ATI, affidatari dei lavori inerenti il "Parco Archeologico Urbano della città Hipponion Valentia", hanno costituito tra loro la Società Consortile Hipponion S.C. a R.L. per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi, ai sensi dell'art. 2615 ter e degli artt. 2462 e segg. del c.c.; giusto atto costitutivo rep. n. 539, raccolta n. 425, autenticato nelle firme dalla dott.ssa Caterina Brucia, Notaio in Alcamo (TP), in data 18 settembre 2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 19 settembre 2017 al n. 5477, che si allega al presente contratto in formato digitale;
- che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 3651 del 24 febbraio 2015, se le imprese partecipanti all'ATI costituiscono una

nuova società (consortile), resta sempre esclusivo nel rapporto con il Comune il ruolo dell'impresa capogruppo dell'ATI, quale mandataria (1720 c.c.) delle imprese riunite in ATI, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto (es. riscossione dei crediti, gestione del contenzioso), anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Per questi atti è preposta solo la capogruppo indicata nell'ATI.

- che, viste le tempistiche connesse al finanziamento, i suddetti lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 21 settembre 2017;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico delle due società costituenti l'ATI, dell'impresa ausiliaria e dell'Hipponion S.C. a R.L., non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, ai sensi di legge applicabile, il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto, in data 21 settembre 2017, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'impresa Emmecci s.r.l., con sede legale in Gangi (PA), via Antonio Jerone, n. 25, (partita IVA 05648090826), risulta essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura di Palermo, istituita ai sensi dell'art. 1 della legge "anticorruzione" n. 190/2012 e s.m.i.. L'iscrizione decorre dal 29 luglio 2017 al 29 luglio 2018;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'impresa Damiga s.r.l. e dei

soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dalla SUA Provinciale con atto prot. n. 46202 del 27 giugno 2017;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'impresa individuale Cassaniti Anna Maria e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dalla SUA Provinciale con atto prot. n. 78621 del 07 luglio 2017;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti della Società Consortile Hipponion S.C. a R.L. e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia con atto prot. n. 67594 del 28 settembre 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 8296309, regolare certificato DURC, relativo all'impresa Emmecci s.r.l., con scadenza 20 febbraio 2018, agli atti prot. n. 49514 del 14 novembre 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 8361610, regolare certificato DURC, relativo all'impresa Damiga s.r.l., con scadenza 24 febbraio 2018, agli atti prot. n. 49512 del 14 novembre 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INAIL n. 9484835, regolare certificato

DURC, relativo all'impresa individuale Cassaniti Anna Maria, con scadenza

13 marzo 2018, agli atti prot. n. 49602 del 14 novembre 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INAIL n. 9047814, regolare certificato

DURC, relativo alla Società Consortile Hipponion S.C.a R.L., con scadenza

02 febbraio 2018, agli atti prot. n. 43461 del 06 ottobre 2017;

- che le imprese che costituiscono l'ATI e l'impresa ausiliaria hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso allegato in formato digitale, il Capitolato speciale d'appalto, predisposto dal Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Lipira Santo, il sig. Spica Fabio, la sig.ra Cassaniti Anna Maria, ciascuno nelle

proprie qualità, hanno dichiarato che le proprie imprese non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo

dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di completamento inerenti il "Parco Archeologico Urbano della città Hipponion – Valentia – Interventi di conservazione, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla valorizzazione e fruibilità" nel Comune di Vibo Valentia.

L'Appaltatore, verificato lo stato di consistenza approvato con determinazione dirigenziale n.1047 del 07 settembre 2017, prende atto dei lavori già eseguiti.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 638.730,68 (euro seicentotrentotomilasettecentotrenta/68), oltre IVA al 10%, così suddiviso:

€. 617.657,47 (euro seicentodiciassettemilaseicentocinquantesette/47) per lavori, di cui euro 569.314,32 (euro cinquecentosessantanovemilatrecentoquattordici/32) per lavori da eseguire, al netto del ribasso del 21,3569% ed euro 48.343,15 (euro quarantottomilatrecentoquarantatre/15) per migliorie non eseguite dall'impresa originaria e detratti a quest'ultima;

€. 21.073,21 (euro ventunomilasettantatre/21) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il sig. Lipira Santo, capogruppo dell'ATI, coordinatore dei rapporti finanziari con il Comune, provvederà ad incassare, sul conto dedicato per come comunicato, le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l'Ente

appaltante da ogni eventuale dissidio che dovesse sorgere tra le imprese associate in merito alle loro spettanze.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E45C14000030006 e il codice CIG 572979693B assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, sono i seguenti:

BANCA UNICREDIT S.P.A. - IBAN: IT74F0200843350000332407

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato, sono i sigg.:

○ Santo Lipira, nato a Gangi (PA) il 22 marzo 1958 (codice fiscale LPR SNT 58C22 D907C), residente a Gangi (PA), via Antonio Jerone, n. 25.

○ Giuseppe Lipira, nato a Petralia Sottana (PA) il 19 maggio 1988 (codice fiscale LPR GPP 88E19 G511Z), residente a Gangi (PA), via Palermo, n. 20.

○ Maria Alda Nasello, nata a Petralia Sottana (PA) il 17 febbraio 1989 (codice fiscale NSL MLD 89B57 G511B), residente a Gangi (PA), via Diodoro Siculo, n. 11.

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 21 novembre 2017.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 663 del 06 agosto 2015, integrati con gli elaborati aggiornati del progetto di completamento, approvato con determinazione dirigenziale n.1094 del 18 settembre 2017, di seguito elencati:

1.RG RELAZIONE GENERALE

2.RS RELAZIONE STORICA

3.RRA RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE DI RESTAURO ARCHEOLOGICO

4.RSOA RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE

RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI

RSOS A-01 COP. BATTISTERO RELAZIONE MATERIALI

RSOS A-02 COP. BATTISTERO RELAZIONE GEOTECNICA

RSOS A-03 COP. BATTISTERO RELAZIONE DI CALCOLO

RSOS A-04 COP. BATTISTERO PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE

RSOS B-01 COP. SCAVI RELAZIONE MATERIALI

RSOS B-02 COP. SCAVI RELAZIONE GEOTECNICA

RSOS B-03 COP. SCAVI RELAZIONE DI CALCOLO

RSOS B-04 COP. SCAVI PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE

RSOS C-01 TERMINAL BUS RELAZIONE MATERIALI

RSOS C-02 TERMINAL BUS RELAZIONE GEOTECNICA

RSOS C-03 TERMINAL BUS RELAZIONE DI CALCOLO

RSOS C-04 TERMINAL BUS PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE

6.RSOI RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE IMPIANTISTICHE (IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA)

7. RGE RELAZIONE GEOLOGICA

ALLEGATO: RELAZIONE TECNICA SULLE ATTIVITA' DI INDAGINE GEOGNOSTICA

8.RGE_ALL RELAZIONE GEOLOGICA

ALLEGATO: RELAZIONE TECNICA SULLE ATTIVITA' DI INDAGINEGEOGNOSTICA

9. RCI RELAZIONE CALCOLI ILLUMINOTECNICI

10.RCQE RELAZIONE DI CALCOLO QUADRI ELETTRICI

11. SUQE SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI

12.PMO PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

13.CR CRONOPROGRAMMA

14.CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15.CME_m COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MIGLIORIE

16.EP ELENCO PREZZI UNITARI

17.AP ANALISI PREZZI	
18. QIM QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	
19.QIS QUADRO INCIDENZA SICUREZZA	
20.QE QUADRO ECONOMICO	
21.CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO	
22.PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (DA DEFINITIVO)	
23. PSC –I RELAZIONE INTEGRATIVA PSC	
ELABORATI GRAFICI	
INQUADRAMENTO E RILIEVO	
24.I01 STRALCIO VARIANTE GENERALE PRG	
25.I02 EMERGENZE ARCHEOLOGICHE ED ARCHITETTONICHE DELLA CITTA' DI HIPPONION-VIBO VALENTIA	
26. I03 EMERGENZE ARCHEOLOGICHE ED ARCHITETTONICHE DI PORTO SALVO E BIVONA	
27. I04 INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO	
28. R01 PIAZZA CASTELLO NORMANNO SVEVO - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E SEZIONI	
29. R02 PERCORSO BELVEDERE - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI	
30. R03 PERCORSO S.ALOE - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E PROFILOLONGITUDINALE	
31. R04 PERCORSO PROSERPINA - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E PROFILO LONGITUDINALE	
32. R05 AREA ARCHEOLOGICA BIVONA PLANIMETRIA, PROSPETTI E SEZIONI	
33. R06 COPERTURA BATTISTERO RILIEVO PIANTA PROSPETTO E SEZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO	

	34. AR00 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO	
	35. AR01 PIAZZA ADIACENTE CASTELLO NORMANNO-SVEVO PLANIMETRIA	
	36. AR02 PIAZZA ADIACENTE CASTELLO NORMANNO-SVEVO SEZIONI	
	37. AR03 PERCORSO BELVEDERE PLANIMETRIA GENERALE	
	38. AR03a PERCORSO BELVEDERE STRALCIO 1 E SEZIONE	
	39. AR03b PERCORSO BELVEDERE STRALCIO 2 E SEZIONE	
	40. AR03c PERCORSO BELVEDERE STRALCIO 3, DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE	
	41. AR04 PERCORSO S.ALOE PLANIMETRIA GENERALE	
	42. AR04a PERCORSO S.ALOE STRALCIO 1	
	43. AR04b PERCORSO S.ALOE STRALCIO 2	
	44. AR04c PERCORSO S.ALOE SEZIONI E DETTAGLI PAVIMENTAZIONI	
	45. AR05 PERCORSO PROSERPINA PLANIMETRIA GENERALE	
	46. AR05a PERCORSO PROSERPINA STRALCIO 1, DETTAGLI PAVIMENTAZIONE E SEZIONI	
	47. AR05b PERCORSO PROSERPINA STRALCIO 2, DETTAGLI PAVIMENTAZIONE E SEZIONI	
	48. AR05c PERCORSO PROSERPINA STRALCIO 3, DETTAGLI PAVIMENTAZIONE E SEZIONE	
	49. AR06 PIAZZA INGRESSO ITINERARIO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO PLANIMETRIA GENERALE	
	50. AR06a PIAZZA INGRESSO ITINERARIO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO STRALCIO 1 E SEZIONE	
	51. AR06b PIAZZA INGRESSO ITINERARIO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO STRALCIO 2 E SEZIONE	
	52. AR06c PIAZZA INGRESSO ITINERARIO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO	

PENSILINA/TERMINAL BUS

53. AR07 COPERTURA BATTISTERO PIANTA, SEZIONI DETTAGLI

54. AR08 AREA ARCHEOLOGICA "COFINO" - PLANIMETRIA GENERALE

55. AR09 AREE ARCHEOLOGICA "TRAPPETO" PLANIMETRIA GENERALE

56. AR10 COPERTURA A V E L A DEGLI S C A V I

57. AR11 AREA ARCHEOLOGICA "BIVONA" - PLANIMETRIA E SEZIONI

58. AR12 CORSO UMBERTO I - NICCHIE

59. AR13a ELEMENTI DI ARREDO URBANO: CESTINO PORTARIFIUTI, STELE
DIDASCALICA, GRIGLIA A PIEDE ALBERO, PAVIMENTAZIONI, SEDUTE

60. AR13b ELEMENTI DI ARREDO URBANO: SEDUTA SEMICIRCOLARE, FONTANA,
PALINA DIDASCALICA, E S S E N Z E ARBOREE, DELIMITAZIONE AIUOLE, CHIUSINO,
STACCIONATA, CUNETTE E RECINZIONE, SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE RADICI
DEGLI ALBERI

61. AR14 SISTEMI MULTIMEDIALI PER L'ORIENTAMENTO E LA VISITA PROGETTO
STRUTTURALE

62. STA01 COP. BATTISTERO

63. STB01 COP. SCAVI

64. ST.C01 FONDAZIONI

65. ST.C02 ARMATURA PARETI IN PIANTA

66. ST.C03 ARMATURA PARETI IN SEZIONE

67. ST.C04 ARMATURA PARETI IN PROSPETTO

68. ST.C05 PIANTA ARMATURE SOLETTE LATERALI

69. ST.C06 SEZIONI ARMATURE SOLETTE LATERALI

70. ST.C07 CARPENTERIA E PARTICOLARI SOLETTA CENTRALE

71. ST.C08 SEZIONI SULLA SOLETTA CENTRALE

	72. IMP01 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO 1 - VIA CROCE NIVERA	
	73. IMP02 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO 2 - VIA CROCE NIVERA	
	74. IMP03 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO 3 - VIA CROCE NIVERA	
	75. IMP04 IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PIAZZA CASTELLO NORMANNO SVEVO	
	76. IMP05 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA S.ALOE E TRAV. DE GASPERI	
	77. IMP06 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA INGRESSO ITINERARIO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO	
	78. IMP07 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BAR-INFO POINT PIAZZA INGRESSO ITINERARIO P A R C O ARCHEOLOGICO URBANO	
	79. IMP08 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO 1 VIALE PROSERPINA E PARCHEGGIO	
	80. IMP09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO 2 VIALE PROSERPINA E PARCHEGGIO	
	81. IMP10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRATTO 3 VIALE PROSERPINA E PARCHEGGIO	
	82. IMP11 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CASTELLO DI BIVONA	
	83. IMP12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NICCHIE CORSO UMBERTO I TRATTO 1	
	84. IMP13 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NICCHIE CORSO UMBERTO I TRATTO 2	
	85. IMP14 PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
	86. IMP15 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BATTISTERO PIAZZA SAN LEOLUCA	
	ALLEGATI PSC - INTEGRAZIONI	
	87.PSC A1 AREE DI CANTIERE: PIAZZA CASTELLO CASTELLO DI BIVONA VIALE PROSERPINA VIALE BELVEDERE CORSO UMBERTO I	
	88. PSC A2 AREE DI CANTIERE: VIA S.ALOE PIAZZA TERMINAL BUS PIAZZA SAN LEOLUCA	
	ELABORATI PROGETTO DI COMPLETAMENTO	
	1) RELAZIONE GENERALE E Q.E.G.	
	2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DA ESEGUIRE	

3) ELENCO PREZZI

4) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche sullo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 9: Termine utile per il compimento dei lavori - Penali in caso di ritardo.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il termine utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **60** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna sotto riserva di legge.

Trascorso tale termine verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-

zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 10: Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 11: Anticipazione del prezzo.

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, a seguito di costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi di legge.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo

ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2 del regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

La fideiussione è escussa dalla stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione.

ARTICOLO 12: Pagamenti in acconto.

Ai sensi dell'art. 28 del C.S.A., le rate di acconto sono dovute all'Appaltatore ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati

raggiunga la somma non inferiore ad euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ARTICOLO 13: Pagamenti a saldo.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni.

ARTICOLO 14: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in

data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore,, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 15: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 16: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro

di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 17: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva dell'importo di €. 72.600,00 (euro settantaduemilaseicento/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 363954/DE, rilasciata in data 10 novembre 2017, dalla compagnia di assicurazione "CBL Insurance Europe DAC" - agenzia di Dublino (Irlanda), con rappresentanza generale per l'Italia in Roma.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, prevista dalla normativa applicabile, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, rilasciata dalla S.M.C. srl, in data 26 novembre 2016, con scadenza 25 novembre 2019; giusto certificato n. CQ 1890, esibito in originale.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 18: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza CAR n. 363961/CA, rilasciata in data 10 novembre 2017, dalla compagnia di assicurazione "CBL Insurance Europe DAC" - agenzia di Dublino (Irlanda), con rappresentanza generale per l'Italia in Roma, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), a copertura dei rischi inerenti i lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare

Esecuzione.

ARTICOLO 19: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa applicabile.

ARTICOLO 20: Subappalto.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni riconducibili alle categorie OG2, OS2-A, OS24: Scavi, Trasporti, Conglomerati, Demolizioni ecc., nelle percentuali stabiliti dalla legge.

Detti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 21: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e

sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 22: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 23: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio dell'Appaltatore per le comunicazioni, è la sede legale di Gangi (PA), via Antonio Jerone, n. 25 – mail: gare@emmeccisrl.it – pec: emmecci.srl@legalmail.it – tel. 0921/644065.

ARTICOLO 24: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 25: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 26: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto in formato digitale, ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 663 del 06 agosto 2015 ed integrati con gli elaborati aggiornati del progetto di completamento, approvato con determinazione dirigenziale n.1094 del 18 settembre 2017.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 27: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 33 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Sig. Santo Lipira, nella qualità

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Michele Fratino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto per accettazione, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'e-

lenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del

10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del

c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: **Sig. Santo Lipira, nella qualità**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**